



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato in data 14/10/2024

Indice

PREMESSA	4
DEFINIZIONI E TABELLA DEGLI ACRONIMI	5
PARTE GENERALE	7
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	8
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	9
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	10
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	13
1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria	14
1.6. I reati commessi all'estero	16
1.7. Le sanzioni applicabili all'ente	17
1.8. Le vicende modificative dell'ente	19
2. COGEIS S.P.A.: LA SOCIETÀ	20
3. FINALITÀ DEL MODELLO	33
4. ADOZIONE DEL MODELLO	34
5. MODELLO E CODICE ETICO	34
6. METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI COGEIS S.P.A.	35
7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	36
8. CATEGORIE DI REATO RILEVANTI PER LA SOCIETÀ	37
9. DESTINATARI DEL MODELLO	38
10. ORGANISMO DI VIGILANZA	39
10.1. Funzione	39
10.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	40
10.3. Requisiti di eleggibilità	42
10.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	43
10.5. Attività e poteri	44
10.6. Flussi informativi da e verso l'OdV	46
10.7. Segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)	47
10.8. L'Organismo di Vigilanza di Cogeis S.p.a.	51
11. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	51
11.1. Funzione del Sistema disciplinare	51
11.2. Principi generali	52
11.3. Sanzioni e misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)	53
11.4. Sanzioni e misure nei confronti dei dirigenti	57
11.5. Sanzioni e misure nei confronti degli amministratori	59
11.6. Sanzioni e misure nei confronti dei sindaci	60
11.7. Sanzioni e misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi	60
12. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	61
12.1. Principi generali	61



12.2.	Diffusione presso gli organi societari	62
12.3.	Diffusione presso il personale dipendente	62
12.4.	Diffusione presso i soggetti esterni	62

PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni fornite:

- dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 emanate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 (ultimo aggiornamento: giugno 2021);
- dal Codice di Comportamento delle imprese di Costruzione approvato dall'ANCE ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/01 (revisione: 2013; aggiornamento: 2022).

Al fine di armonizzare i differenti presidi di legalità già adottati da Cogeis S.p.a. e di massimizzarne l'efficacia preventiva anche in relazione alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, il presente documento è inoltre coordinato con il Sistema di Gestione Integrato già implementato dalla Società e certificato secondo i seguenti *standard*:

- UNI EN ISO 9001 – sistemi di gestione per la qualità;
- UNI EN ISO 14001– sistemi di gestione ambientale;
- UNI EN ISO 45001– sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- UNI EN ISO 27001– sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- UNI EN ISO 37001– sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- UNI EN ISO 39001– sistemi di gestione per sicurezza stradale;
- UNI EN ISO 30415: sistemi di gestione per diversità ed inclusione;
- UNI CEI EN ISO 50001– sistemi di gestione energetica;
- UNI PDR125 – parità di genere.

DEFINIZIONI E TABELLA DEGLI ACRONIMI

DEFINIZIONI

- **“Cogeis”** o la **“Società”**: Cogeis S.p.a., con sede legale in Quincinetto (TO), via XXV Aprile n. 2/15;
- **“Organi sociali”**: l’Amministratore Unico, il Collegio Sindacale di Cogeis ed i relativi componenti;
- **“Dipendenti”**: tutti i dipendenti di Cogeis (compresi i dirigenti);
- **“Collaboratori”**: coloro che prestano attività lavorativa in favore di Cogeis in virtù di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Cogeis sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- **“Partner”**: controparti contrattuali di Cogeis con le quali la stessa instauri una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (RTI, ATI, consorzi, *joint venture*, ecc.);
- **“D.lgs. n. 231/2001”** o il **“Decreto”**: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- **“Modello”** o **“MOGC”**: il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d.lgs. n. 231/01, adottato da Cogeis e volto a prevenire reati indicati quali cd. “reati-presupposto” nel Decreto stesso. Esso prevede, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente soluzioni di rischio;
- **“Codice Etico”**: il codice etico adottato da Cogeis nella revisione *pro tempore* vigente;
- **“Reati-presupposto”**: i reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità penale-amministrativa degli enti ai sensi del Decreto;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento;
- **“Processo/i sensibile/i”** e **“attività sensibile/i”**: attività di Cogeis nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati-presupposto;

- **“Protocollo/i di prevenzione”**: insieme di *policy*, manuali. Procedure, prassi operative e sistemi di controllo utili a prevenire la commissione di uno o più reati-presupposto.

TABELLA DEGLI ACRONIMI

ADS	Assemblea dei Soci
AMM	Amministrazione
AU	Amministratore Unico
CCOM	Capo Commessa
CM	Compliance Manager
CS	Capo Squadra
COM	Reparto Contratti
DL	Datore di Lavoro
DLD	Datore di Lavoro Delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
DPROD	Direzione produzione
DPM	Data Protection Manager
HR	Reparto Risorse Umane
ODV231	Organismo di Vigilanza
OR	Responsabile Organizzazione Risorse
R.CONT-RAM	Reparto Contabilità
RA	Ambiente
RAQ	Reparto Acquisti Magazzino
RF	Reparto Finanziario
RGAP	Ufficio Studio Offerte
RGES	Etica Sociale
RI	Reparto Impianti
RI231	Internal Compliance
RL	Direzione Tecnica e Direzione Area Lavori
ROFF	Reparto Manutenzione e Riparazione Officina
RSGI	Gestione Integrata
RSPD	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
SSRT	Sostenibilità Sociale e Rete con Territorio



Modello di organizzazione, Gestione e Controllo
adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito, anche “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano e disciplina – conformemente a quanto previsto in ambito comunitario – la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi i quali, fino al 2001, potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale con gli interessati-persone fisiche, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La natura della responsabilità degli enti è di genere “misto”: la sua peculiarità risiede nel coniugare tratti tipici del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, all’ente si applicano sanzioni di carattere amministrativo, tale essendo la natura dell’illecito al medesimo ascrivibile, ma il sistema sanzionatorio è incentrato sul processo penale: l’autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero e ad irrogare la sanzione è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora del medesimo non sia stato identificato l’autore, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le fondazioni, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti pubblici concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

Il Decreto indica in modo espresso e tassativo i reati (cd. “reati-presupposto”) dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente.

Alla data di approvazione del presente documento, sono ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto le seguenti categorie di reati:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 *bis*.1);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqüies*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies*.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies*);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*);
- reati transnazionali (art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).

Per l'elencazione delle singole fattispecie di reato ricomprese in ciascuna delle suindicate categorie, si rinvia all'Allegato n. 1 alla presente Parte Generale.

L'applicabilità e la rilevanza, per la Società, di ciascuna categoria di reato sono oggetto di approfondimento al paragrafo n. 8 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, oltre alla commissione di uno dei reati-presupposto devono essere integrati ulteriori requisiti, che possono distinguersi in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo requisito oggettivo risiede nella necessità che il reato sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso"* quali, ad esempio, gli amministratori – delegati e non -, i direttori generali, gli institori e i direttori muniti di autonomia decisionale e finanziaria di una determinata *business unit*. Si tratta delle persone che

effettivamente hanno un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto dell'ente;

- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, i lavoratori parasubordinati, gli altri soggetti che fanno parte dell'organico della Società (a prescindere dalla forma contrattuale, e dalla normativa di riferimento) nonché gli "altri collaboratori" della medesima, nei limiti in cui la loro prestazione lavorativa sia coordinata con l'organizzazione aziendale della Società e sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

Ulteriore requisito oggettivo è rappresentato dalla necessità che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, laddove:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto dal reato un risultato (economico o di diversa natura) positivo.

Non è richiesta la contemporanea sussistenza di entrambi i presupposti, essendo sufficiente la ricorrenza di uno di essi.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i concetti di "interesse" e "vantaggio" non vanno intesi come concetto unitario ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie alla commissione del reato.

In altri termini, è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita dall'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il

miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza tuttavia apportarvi un immediato vantaggio economico.

Con riferimento ai gruppi societari, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha inoltre riconosciuto la possibilità che da un reato-presupposto commesso nell'ambito di una società del gruppo derivi la responsabilità amministrativa tanto di tale società quanto della *holding* ovvero di altra società appartenente al medesimo gruppo. Ciò – si è affermato – a condizione che il reato presupposto sia stato commesso, in concorso tra loro, da soggetti organicamente inseriti chi nell'una e chi nella/e altra/e società ovvero da uno o più soggetti che contemporaneamente assommino nella propria persona funzioni (apicali o subordinate) in due o più società del gruppo.

È inoltre richiesto, ai fini della potenziale estensione infragruppo della responsabilità ai sensi del Decreto, che il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio tanto della società nel cui ambito si è consumato l'illecito quanto della/e diversa/e società del gruppo alla/e quali appartengono i co-autori del reato stesso.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione dell'illecito all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da uno o più soggetti apicali (a prescindere se in concorso con terzi), la società non risponde se prova che:

- il proprio organo amministrativo, prima del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") conforme alle previsioni del Decreto;
- il compito di vigilare sulla osservanza/applicazione del Modello è stata affidata ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (vd. in particolare, il successivo paragrafo 10);
- il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente le procedure di controllo e di prevenzione con finalità anti-reato previste nel Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, il quale ha svolto il proprio incarico con la dovuta diligenza.

Affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa, tutte le condizioni appena elencate devono sussistere congiuntamente.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità tanto qualora l'autore del reato-presupposto sia un soggetto in posizione apicale quanto laddove esso sia un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel primo caso rispetto al secondo.

Qualora il soggetto al quale è attribuito il reato presupposto sia un apicale, infatti, per andare esente da responsabilità l'ente dovrà anche dimostrare – come sopra rilevato – che tale soggetto abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Siffatta condizione, tuttavia, viene normativamente esclusa qualora, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "colpa in organizzazione": l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello di organizzazione, gestione e controllo, senza però indicarne nel dettaglio le caratteristiche specifiche.

L'implementazione del modello può validamente determinare la non punibilità dell'ente solo qualora esso sia:

- efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se i suoi contenuti trovino applicazione nelle procedure adottate e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto, inoltre, fornisce alcune indicazioni in merito al contenuto minimo del quale un Modello deve essere dotato per potersi definire "efficace".

In particolare, si prevede che esso debba:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai fatti da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire e ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto, infine, prevede che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati-presupposto.

1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003, sono state aggiornate nel marzo 2014 (approvate dal predetto Ministero in data 21 luglio 2014) quindi oggetto di revisione nel giugno 2021.

Ulteriore recente documento è altresì rappresentato dai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, redatto congiuntamente da CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, pubblicato nel febbraio 2019.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le citate Linee Guida prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del Modello sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento dell’attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità amministrative e gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;

- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale capillare, efficace, autorevole, chiara e adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio reato.

1.6. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere, in Italia, per la commissione di taluni reati commessi al di fuori dei confini nazionali. In particolare, la citata disposizione prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7-10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso.

L'ente è pertanto perseguibile quando:

- abbia in Italia la sede principale, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero abbia in Italia il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'ente medesimo;

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non stia procedendo nei confronti dell'ente.

Quanto sopra vale con riferimento a reati commessi interamente in territorio estero da soggetti apicali o sottoposti. Nel caso in cui il reato sia avvenuto in territorio italiano soltanto in parte, trova applicazione l'art. 6 c.p. (cd. "principio di territorialità"), in forza del quale *"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

1.7. Le sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 si articola in quattro differenti tipologie punitive:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata in caso di condanna dell'ente. Essa viene calcolata mediante un sistema basato su quote, il cui numero e valore unitario deve essere determinato dal giudice penale: il numero delle quote (in ogni caso da individuarsi all'interno della cornice edittale di legge) dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; il valore della singola quota, invece, varia tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00 in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente ed allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;
- *sanzioni interdittive*: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste dal Decreto in relazione all'illecito per il quale l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato qualora, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi e fermo restando quanto previsto dall'art. 25 co. 5 del Decreto – che prevede una durata maggiore a fronte del compimento di determinati delitti -, le sanzioni interdittive hanno una durata temporanea variabile da tre mesi a due anni e vanno ad incidere sulla specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito omissivo. Su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi dai quali desumere il concreto pericolo dell'ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare prima della sentenza di condanna;

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vd. Cass. pen., S.U. 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente. Tale definizione – secondo quanto aggiunto dalle stesse Sezioni Unite – è estranea a qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Sempre a livello giurisprudenziale, inoltre, si è aggiunto che nel concetto di "profitto" deve essere ricompresa anche la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal risparmio di costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- *Pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente venga condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza anziché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere dal quinto anno successivo alla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.8. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In relazione ai fatti commessi anteriormente alla trasformazione, pertanto, il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni che si sarebbero applicate all'ente originario.

In caso di fusione (anche per incorporazione), l'ente risultante dall'operazione risponde dei reati dei quali sarebbero stati responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie nei limiti del valore del patrimonio netto a ciascuno di essi rispettivamente trasferito, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato: le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti)

in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. COGEIS S.P.A.: LA SOCIETÀ

Cogeis S.p.a. (di seguito, anche "Cogeis" o "la Società"), con sede legale in Quincinetto (TO), via XXV Aprile n. 2/15, svolge, quale attività prevalente, l'assunzione, anche in appalto, di lavori edili, stradali, idraulici e simili, tanto da privati che da enti pubblici, con gestione dei relativi impianti.

In particolare, costituiscono oggetto sociale di Cogeis:

- l'assunzione, anche in appalto, di lavori edili, stradali, idraulici e simili, tanto da privati che da enti pubblici, con gestione dei relativi impianti;
- l'esercizio di cave, la produzione ed il commercio di materiali inerti, conglomerati cementizi e bituminosi;
- il commercio all'ingrosso di materiali edili;
- la costruzione, manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili e industriali di ogni genere e tipo;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- la costruzione, manutenzione e la ristrutturazione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
- l'esecuzione di servizi di sgombero neve;

- la costruzione, manutenzione e la ristrutturazione di gallerie ed opere d'arte nel sottosuolo e relative opere complementari;
- l'esecuzione di interventi a basso impatto ambientale
- la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di dighe, bacini, riserve d'acque e relative opere complementari;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, opere di irrigazione e di evacuazione e relative opere complementari;
- l'esecuzione di opere marittime e lavori di dragaggio;
- l'esecuzione di opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica e relative opere complementari;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- l'esecuzione di opere e impianti di bonifica e protezione ambientale;
- messa in riserva e recupero di rifiuti speciali;
- smaltimento e trasporto rifiuti;
- l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica;
- l'esecuzione di lavori di scavi e movimento terra;
- l'esecuzione di lavori di restauro e manutenzione di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, architettonico ed etnoantropologico;
- l'esecuzione di lavori o di restauro e manutenzione di beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- la fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- la fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori;
- la fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti pneumatici e antintrusione;
- l'esecuzione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- l'esecuzione di finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione;
- la fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- la fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di segnaletica stradale non luminosa;
- la fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di apparecchiature strutturali speciali;
- la fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di barriere stradali di sicurezza finalizzate al contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale;
- la fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di barriere paramassi, fermaneve e simili inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche;
- la produzione, l'assemblaggio, la posa e la vendita di strutture prefabbricate in cemento armato (C.A.P. e C.A.V.);
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la pulizia di acque marine, lacustri, fluviali e trasporto nelle sedi prescritte;
- la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione e la gestione di impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- la produzione e il montaggio di componenti strutturali in acciaio o metallico;
- la produzione e il montaggio di componenti per facciate continue metalliche ed elementi modulari in vetro o altro materiale;
- la fornitura, montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- l'esecuzione di rilevamenti topografici;
- l'esecuzione di indagini geodiagnostiche ed esplorazioni del sottosuolo;
- l'esecuzione di opere strutturali speciali;
- la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica;
- la demolizione di opere compresa la raccolta dei materiali di risulta e l'eventuale loro riciclaggio nelle sedi idonee;

- l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; la realizzazione, montaggio e manutenzione del verde e dell'arredo urbano;
- l'esecuzione di scavi archeologici e attività connesse;
- la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- la fornitura, posa in opera, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti per la trazione elettrica;
- la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti termici e di condizionamento;
- l'esecuzione di opere di armamento ferroviario;
- la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la ristrutturazione di impianti per la mobilità sospesa;
- la produzione di strutture in legno;
- la costruzione e la manutenzione di coperture speciali;
- la costruzione, manutenzione, ristrutturazione e verifica acustica di sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- la prestazione di servizi di assistenza e di consulenza tecnica ad aziende operanti nel settore edile;
- l'attività di elaborazione dati e tenuta contabilità per conto proprio e/o di terzi, l'elaborazione e la commercializzazione di programmi e procedure per elaboratori elettronici;
- l'attività di consulenza economico-finanziaria con esclusione delle attività di intermediazione finanziaria;
- ogni servizio, che non sia riservato agli iscritti in appositi albi, comunque diretto alle imprese, del settore proprio o di settori affini;
- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto e la gestione di immobili di qualsiasi natura, compresi i fondi rustici;
- la locazione ed il noleggio di beni mobili;
- l'acquisto, l'assunzione e la vendita di azioni, quote e partecipazioni in società di qualunque tipo;
- l'acquisto, la vendita e la conduzione di aziende commerciali, industriali e agricole.

È espressamente esclusa ogni attività riservata per legge a determinate categorie.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa la costituzione di ipoteche, mutui attivi e passivi con privati e con istituti di credito che saranno ritenute utili o necessarie o funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale; compresa l'assunzione di mutui ordinari e speciali, sia fondiari che ipotecari con qualsiasi istituto di credito all'uopo abilitato. Può quindi assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società ed enti sia in Italia che all'estero aventi scopi analoghi o affini, nonché concedere garanzie reali e fidejussioni anche a favore di terzi.

Il sistema di *governance* della Società è così articolato:

- un *Amministratore Unico*, cui spettano tutti i poteri gestori della Società; per il compimento di atti di valore unitario, complessivamente considerato, anche se da attuare in diverse fasi, superiore al limite di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea a norma dell'articolo 2364 primo comma n. 5 del Codice Civile.

Tuttavia, l'Amministratore Unico non ha alcun limite ai poteri necessari ed opportuni per la partecipazione alle gare comunque denominate, anche in raggruppamenti di imprese e per la stipula e l'esecuzione dei relativi contratti, anche in raggruppamento di imprese, prestando le garanzie richieste.

Parimenti l'Amministratore Unico non ha alcun limite ai poteri funzionali o comunque connessi alla qualifica di "Datore di Lavoro" e, in generale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, poteri da intendersi estesi tanto all'ordinaria quanto alla straordinaria amministrazione, senza alcun limite di spesa.

È facoltà dell'Amministratore Unico di nominare e sostituire i direttori tecnici dei lavori e procuratori speciali.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.

L'Amministratore Unico può altresì nominare uno o più direttori generali.

La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico nei limiti dei poteri conferitigli; potranno essere conferite anche a procuratori speciali per il compimento di determinati affari o categoria di affari.

- un *procuratore*, al quale è conferita la delega di funzioni in ordine alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché, in nome e per conto della società mandante, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente a quanto dal procuratore stesso ritenuto opportuno ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie, con specifica attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo e con assoluta autonomia di spesa richiesti dalla natura delle funzioni delegate nei termini infra indicati, relativamente a Cogeis S.p.a., con riferimento ai suoi stabilimenti, cantieri ed articolazioni, attribuendo al medesimo la funzione di Delegato del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 s.m.i. in relazione alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione incendi.

Al nominato procuratore, dotato dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, vengono pertanto conferiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., alla prevenzione incendi, nonché in ordine ad ogni altra incombenza prevista dalla normativa vigente per la corretta gestione dell'area di responsabilità affidatagli.

A tal fine gli vengono conferiti sia la rappresentanza della Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza, salute ed igiene del lavoro ed alla prevenzione degli incendi, nonché da altre normative attinenti all'area di responsabilità affidata, sia tutti i più ampi ed autonomi poteri decisionali e di firma, curando la tenuta della documentazione prescritta per legge.

Il nominato procuratore, nell'esecuzione della procura conferitagli, utilizzerà con piena autonomia e senza alcuna limitazione le somme costituite dal budget annuo di Euro 1.000.000,00 (un milione,00), provvedendo eventualmente a richiedere se del caso le necessarie integrazioni al budget annuale.

Nell'espletamento della delega ricevuta il procuratore dovrà, in particolare, assolvere agli obblighi – eccezion fatta unicamente per quelli non delegabili di cui all'art. 17 D.Lgs. citato – propri del Datore di lavoro di cui all'art. 18 D.Lgs. citato.

L'elencazione che segue avviene pertanto in via meramente esplicativa:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e nominare i preposti, secondo le previsioni di legge;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- effettuare riunioni periodiche con i preposti, anche al fine di verificare la sussistenza di eventuali criticità o anomalie rilevate, curando direttamente la realizzazione delle conseguenti attività destinate al miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero, laddove si tratti di questioni rientranti nei compiti indelegabili del Datore di Lavoro, ed in particolare se incidenti con la valutazione dei rischi, assicurare le opportune linee di riporto verso il Datore di Lavoro, affinché ne venga informato;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. citato e nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 stesso D.Lgs. comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. citato;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17 co. 1, lett. a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, co. 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) dell'art. 18 D.Lgs. citato attraverso la consultazione in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico, come previsto dall'articolo 53 comma 5 D.Lgs. citato, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Testo Unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124;

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D.Lgs. citato;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché, per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 D.Lgs. citato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Sempre in via esemplificativa, il delegato, nell'ambito delle funzioni assegnategli, dovrà altresì:

- i. gestire, dirigere, organizzare e controllare l'attività in materia di sicurezza, con possibilità di accedere in qualsiasi momento in tutti gli stabilimenti, cantieri e sedi della Società affidati alla sua gestione e cura, nonché nelle aree pertinentziali., al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antiinfortunistica e di sicurezza gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischi che possono derivare all'incolumità psicofisica dei lavoratori e delle persone che ivi si trovino a qualsiasi titolo ad operare;
- ii. osservare le misure previste nel documento di valutazione dei rischi e tutti gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché da ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori oltre che delle persone che a qualsivoglia titolo abbiano ad accedere ai locali ed alle aree di cui trattasi;
- iii. attuare tutte le misure di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalla normativa vigente, predisponendo una adeguata normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative ed assicurando il puntuale rispetto degli adempimenti operativi ed organizzativi richiesti ex lege

- ove ne ricorrano i presupposti, nonché di ogni altro provvedimento necessario od opportuno imposto o suggerito dal D.Lgs. citato;
- iv. verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili ed ogni altra attrezzatura di lavoro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza ed igiene, nonché a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi, curandone in particolare la manutenzione e revisione periodica secondo il dettato della normativa vigente e delle regole di buona tecnica;
 - v. curare che le attrezzature mobili, semoventi e non semoventi, vengano utilizzate nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge e dalla normativa, nonché delle direttive aziendali, vigilando sulla loro idoneità di utilizzo e verificando in concreto la corrispondenza delle caratteristiche e della qualità ai fini a cui sono destinati, provvedendo, nel caso di deficienze, alle modifiche, alle sostituzioni e agli interventi indispensabili per il corretto funzionamento;
 - vi. attuare quanto necessario per il buon funzionamento (pulitura, manutenzione ordinaria e straordinaria) delle macchine, delle attrezzature e degli impianti, avendo particolare riguardo alla funzionalità dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
 - vii. assicurare che tutti gli automezzi ed i mezzi di trasporto in dotazione, a qualsiasi titolo, alla Società possiedano i requisiti richiesti dalla normativa inerente alla circolazione stradale in relazione all'uso cui sono adibiti, vengano sottoposti a costanti e corretti interventi manutentivi e possiedano regolare copertura assicurativa;
 - viii. curare che i dispositivi di protezione collettivi siano adeguati alla riduzione del rischio alla fonte e siano sempre tenuti in perfetta efficienza ed aggiornati in relazione al progresso tecnico
 - ix. accertarsi che i dispositivi di protezione individuale forniti siano adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni ambientali e personali nelle quali dovranno essere utilizzati e che non comportino rischi ulteriori;
 - x. curare che i dispositivi di protezione individuali siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza e verificare che gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge;

- xi. provvedere affinché venga predisposta un'adeguata segnaletica di sicurezza laddove risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altre misure di sicurezza, strutturali o organizzative;
- xii. disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene, utilizzando tutto quanto messo a loro disposizione e promuovendo eventualmente i necessari provvedimenti disciplinari in caso di trasgressione;
- xiii. verificare che, in ipotesi di Cantieri Temporanei e Mobili, ovvero in ogni caso in luoghi sottoposti alla vigilanza e controllo del nominato procuratore, sia rispettata la segnaletica di sicurezza e i divieti di ingresso all'area di cantiere, curando il puntuale tempestivo coordinamento ed i relativi flussi di comunicazione con l'Ufficio Tecnico della Società e con il soggetto/i soggetti deputati alla gestione, organizzazione e controllo dei predetti Cantieri Temporanei e Mobili;
- xiv. provvedere alla informazione dei lavoratori sui rischi generici e specifici cui possono essere esposti, sulle misure adottate, sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione e sul medico competente, con particolare riferimento alle procedure di evacuazione ed antincendio, rendendo note mediante affissione negli ambienti di lavoro le norme essenziali di prevenzione, sicurezza e igiene, ovvero con ogni altro idoneo mezzo che meglio ne possa diffondere la conoscenza;
- xv. provvedere ad una adeguata formazione e l'addestramento dei lavoratori, accertandosi che essa venga periodicamente ripetuta, anche in relazione all'evoluzione dei rischi, all'insorgenza di nuovi o al cambiamento di mansioni o attrezzature; provvedere al loro addestramento, nella misura e nei modi necessari per le mansioni, alla gestione delle emergenze, alle procedure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio e alle procedure per fronteggiare i casi di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- xvi. curare affinché i luoghi di lavoro, le vie di comunicazione e fuga, i locali di servizio ed accessori, siano costantemente puliti ed in buono stato, adeguatamente mantenuti e siano conformi per dimensioni e caratteristiche alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- xvii. verificare che i lavoratori siano adibiti a mansioni conformi alle certificazioni del medico competente;

- xviii. curare che i presidi sanitari di pronto soccorso e i servizi igienico assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge, verificando che il numero di addetti agli stessi deputati sia congruo;
- xix. disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di evacuazione e prevenzione incendi, attraverso l'attivazione delle necessarie procedure ed una adeguata formazione dei lavoratori addetti verificando che il numero di addetti deputati sia congruo;
- xx. provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;
- xxi. provvedere alla specifica formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, procedere alla sua consultazione nei casi previsti dalla legge e garantire il rispetto delle sue attribuzioni;
- xxii. indire e curare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. citato;
- xxiii. curare ogni adempimento di carattere formale ed amministrativo, comunque connesso alle materie oggetto del presente incarico, ciò in un'ottica di costante osservanza ed adeguamento rispetto alle evoluzioni della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed alle regole di buona tecnica;
- xxiv. promuovere sanzioni disciplinari nel caso di accertamento di violazioni, con possibilità di nominare e revocare preposti e di effettuare una ulteriore ripartizione di compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza e tutela possibile in ogni ambiente e/o luogo di lavoro, così da ottenere la più scrupolosa osservanza della normativa di riferimento;
- xxv. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione all'evoluzione della tecnica nella prevenzione e protezione;
- xxvi. curare che le condizioni degli ambienti di lavoro siano rispondenti alle prescrizioni di legge accedendo in qualsiasi momento in tutti gli stabilimenti, cantieri e sedi della Società, come su indicati, nonché nelle aree pertinentziali, al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antinfortunistica gli ambienti di lavoro e di eliminare i rischio che possono derivare all'incolumità psicofisica dei lavoratori e delle persone che ivi si vengano a trovare a qualsiasi titoli; provvedere ai controlli e alle verifiche del caso al fine di accertarne la conformità alle norme di sicurezza vigenti ed a quelle a venire;

- xxvii. assicurare che le disposizioni in materia di salute e sicurezza e di tutela siano attuate anche nei confronti dei terzi presenti nei predetti locali della Società;
- xxviii. adottare ogni opportuna decisione, avvalendosi laddove necessario di personale interno e/o esterno e stipulando i relativi contratti, previo controllo delle idoneità, qualifica professionale ed esperienza dei soggetti designati, per il puntuale adempimento delle obbligazioni di sicurezza e per l'esecuzione delle necessarie attività;
- xxix. conclusivamente, assicurare il puntuale e rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e di tutela, istituendo un efficiente sistema di sicurezza e curando in particolare che organizzazione del lavoro, dimensionamento degli organici, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, adeguamento tecnologico, macchine, impianti ed attrezzature e svolgimento degli appalti aziendali garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente, garantendo il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/08 e da ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, incluso il D.Lgs. 758/94 e s.m.i.. garantendo le procedure di sicurezza risultanti dal documento di valutazione dei rischi siano sempre rispettate, attuando così ogni misura necessaria in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed esercitando altresì attività di indirizzo nell'ambito della gestione delle materie e dei compiti allo stesso assegnati, segnalando costantemente al Datore di Lavoro delegante le metodiche, le scelte organizzative e le soluzioni operative, sia di natura tecnico scientifica che amministrative che si rendano necessarie sia con l'entrata in vigore di nuove leggi sia che si impongano con il progresso amministrativo scientifico tecnologico, e segnalando al Datore di Lavoro anche le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza per consentire una gestione improntata sempre a criteri di massima sicurezza e di tutela della salute dei dipendenti e dei terzi che abbiano ragione di trovarsi nei locali riferibili alla Società, ponendo in essere, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, tutte le misure che siano idonee, secondo la tecnica ed esperienza, a prevenire tutte le situazioni di danno per la salute fisica e la personalità dei lavoratori.

Il delegato dovrà rispettare il “modello di organizzazione e gestione” idoneo a prevenire i reati della specie di quelli sanciti dal D.Lgs. 231/2001 ed il Codice “Etico di comportamento” adottati dalla Società Cogeis S.p.a.

- un *Collegio Sindacale*, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, la cui attività è ulteriormente assistita da una società esterna di revisione.

La compagine sociale è costituita da Berfin S.r.l. e da Flavio Enrico Bertino.

La Società ha sottoscritto, unitamente alle società Ivies S.p.a., Batitunnel Italia S.r.l. ed Ecos S.r.l. un contratto per la costituzione di una rete di imprese denominata “E.B.I.C.”, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi strategici e del programma di rete; ogni impresa in rete, nei rapporti con i terzi, anche se instaurati avvalendosi dell’opera o per mezzo dell’organismo di gestione della rete, conserva la propria autonomia ad ogni effetto di legge ed è responsabile in proprio sotto ogni profilo, civile, penale, fiscale, previdenziale, dell’attività svolta.

La sede della rete è fissata presso la sede legale di Cogeis, individuata quale impresa di riferimento per la modifica, comunicazione, variazione, predisposizione e presentazione della pratica presso il Registro Imprese.

3. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l’adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura lavorativa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla medesima da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura lavorativa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività della Società, ponendo l'accento, in particolar modo, sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre, il più possibile e in breve tempo, il rischio di commissione di reati, valorizzando i presìdi in essere ed atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

4. ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo è adottato con espressa approvazione da parte dell'Amministratore Unico di Cogeis, con ciò entrando a far parte del sistema di *governance* della Società e costituendo norma interna imperativa per tutti i suoi Destinatari.

5. MODELLO E CODICE ETICO

Cogeis S.p.a. ha adottato un proprio Codice Etico, approvato dall'Amministratore Unico della Società, che recepisce e formalizza i principi ed i valori etico-sociali ai quali deve essere ispirato il comportamento della Società e dei Destinatari del Codice Etico in generale.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza.

Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

6. METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI COGEIS S.P.A.

Il Modello di Cogeis è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, dalla sua struttura nonché della natura e dalle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, anche in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio ambito operativo e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto ed il settore nei quali opera, l'assetto organizzativo adottato, il sistema di *governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, la prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto e con le indicazioni desumibili ad oggi dalle Linee Guida di Confindustria e dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività dell'ente in cui è possibile che siano commessi i reati-presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle diverse Funzioni operative;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi interne, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 *septies*

del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del contesto operativo di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza delle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

La Società ha adottato la presente versione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera dell'Amministratore Unico. Le modifiche al Modello sono di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico.

7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano manifestato l'inefficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dall'Amministratore Unico in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo della Società, nelle procedure e negli assetti organizzativi e gestionali della stessa.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche puramente formali, quali chiarimenti o precisazioni del testo di natura esclusivamente letterale, l'OdV può provvedervi in maniera autonoma, riferendone senza indugio all'Amministratore Unico.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'OdV, in forma scritta, all'Amministratore Unico, affinché questi possa assumere le iniziative di propria competenza.

Le modifiche delle procedure interne necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate; tali modifiche saranno oggetto di

tempestiva ratifica da parte dell'Amministratore Unico. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

8. CATEGORIE DI REATO RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti le seguenti categorie di reati-presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
 - delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
 - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1);
 - reati societari (art. 25 *ter*);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies*.1);
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
 - reati ambientali (art. 25 *undecies*);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
 - reati tributari (art. 25 *quindiesdecies*);
 - delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*);
 - reati transnazionali (art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146).
-
- Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*), delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25

quater), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1), abusi di mercato (art. 25 *sexies*), reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*), riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*), in quanto Cogeis non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi o in quanto non appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della Società.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per Cogeis, le attività della Società denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede, per ciascuna delle attività sensibili, principi di prevenzione e presidi di controllo.

Cogeis S.p.a. si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del Modello, di eventuali ulteriori reati sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

9. Destinatari del Modello

Sono da considerarsi destinatari del Modello Organizzativo e dunque tenuti, in forza del sistema disciplinare specificamente introdotto (vd., *infra*, paragrafo n. 12), ad osservarne i precetti ed ogni suo contenuto:

- gli amministratori in carica di Cogeis S.p.a. ed ogni altro organo sociale;
- tutti coloro che intrattengono con Cogeis un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla durata e inquadramento.

In forza di specifica accettazione di apposite clausole contrattuali e nella misura in cui essi operino, per conto o nell'interesse della Società, nell'ambito di aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello, possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto dei contenuti dello stesso anche i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti, eventuali agenti e, più in generale, coloro che svolgono attività di lavoro autonomo;

- i fornitori ed i *partner*.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà, in capo a Cogeis S.p.a., di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

I Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1. Funzione

La Società ha istituito, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa ed ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;

- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione del lavoro, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'Amministratore Unico.

10.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, così come di ciascuno dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività della Società, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Amministratore Unico.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico pone, a disposizione dello stesso, risorse dell'ente, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, ed approva nel contesto di formazione del *budget* di spesa una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, del quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria

al corretto svolgimento dei compiti (ad es., competenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire all'interno di Cogeis, di altro ente ad essa funzionalmente collegato o di altra Società del gruppo incarichi di tipo operativo o, nel caso li ricoprano, dovrà essere garantita loro adeguata autonomia e non interferenza da parte delle Funzioni apicali nello svolgimento dell'attività svolta in qualità di "membro dell'Organismo di Vigilanza";
 - essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Cogeis, di altro ente ad essa funzionalmente collegato o di altra Società del gruppo;
 - trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.
- **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che, in seno all'OdV, siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi. In particolare, l'OdV deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Anche al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza il già citato *budget* di spesa, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente,

quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti (ad es., in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.);

- *continuità di azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una compromissione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

10.3. Requisiti di eleggibilità

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*);
- essere indagati o essere stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. ed anche in caso di sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva o emessa ex art. 444 e ss. c.p.p., ad una pena che comporti

l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

10.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'amministratore Unico presenta l'Organismo di Vigilanza, all'Assemblea dei Soci, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, l'Amministratore Unico riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale, della nomina è data informazione a tutti i livelli della Società mediante comunicazione interna.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per tre anni dalla data della loro nomina e sono rieleggibili

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Assemblea dei Soci per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

E' fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare all'Amministratore Unico - tramite il Presidente dell'OdV stesso in caso di organismo collegiale - la perdita dei requisiti di cui paragrafi precedenti.

L'Amministratore Unico, autorizzato dall'Assemblea dei Soci, revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di funzionamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Amministratore Unico autorizzato dall'Assemblea dei Soci provvede tempestivamente alla sostituzione del componente stesso.

10.5. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività della Società e livello del personale e riporta esclusivamente all'Amministratore Unico, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'Amministratore Unico può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedono l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione dell'efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, agli organi di controllo ed ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, *partner* della Società ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8;
- verificare i principali atti e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili ed alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 12;

- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Responsabile delle Risorse Umane, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul d.lgs. n. 231/2001;
- redigere, con cadenza semestrale, una relazione scritta all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati nel paragrafo successivo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Amministratore Unico.

10.6. Flussi informativi da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Amministratore Unico secondo due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra gli strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale almeno una volta l'anno in merito dall'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento ed ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte degli Amministratori o di altri Destinatari del medesimo.

L'Amministratore Unico ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Nell'ambito della propria attività, l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle:

- informazioni espressamente individuate nella Parte Speciale del presente documento;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni devono essere inoltrate all'OdV, sono stabilite - anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa - nel documento "Flussi informativi" predisposto ed aggiornato dallo stesso OdV.

10.7. Segnalazioni (*whistleblowing*)

Mediante il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cf. disciplina *whistleblowing*).

Obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno dell'organizzazione,

sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i *media*.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il d.lgs. n. 24/2023 abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute dall'ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato dalle Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tra le disposizioni normative nazionali rientrano, tra gli altri, i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 nonché le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato decreto, non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE.

Per quanto riguarda il settore privato, le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai cd. "reati 231" ed alle violazioni del Modello 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie espressamente indicate.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della citata disciplina le segnalazioni: legate a un interesse personale del segnalante; in materia di sicurezza e difesa nazionale; relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve inoltre trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati alcuni tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto, quali consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societarie e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. In particolare, quanto ai canali, si distinguono tre fattispecie:

- la segnalazione attraverso un canale interno all'ente (la cui gestione può essere comunque affidata a un soggetto esterno all'ente medesimo);
- la segnalazione mediante un canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC;
- la divulgazione pubblica.

Negli enti privati che hanno impiegato la media di almeno n. 50 lavoratori ed hanno adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono:

- avere ad oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno;
- avere ad oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 *bis* d.lgs. n. 231/2001 e dall'art. 4 d.lgs. n. 24/2023, Cogeis S.p.a. ha attivato canali di segnalazione interna adeguati, ovvero sia idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

Mediante procedura adottata con atto organizzativo – cui si opera in questa sede integrale richiamo – la Società ha individuato, quale soggetto gestore delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza della Società.

In nessun caso l'autore di una segnalazione può subire ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni di sorta per motivi direttamente od indirettamente collegati alla segnalazione stessa.

La Società si impegna al rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni.

Il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato.

Anche alla luce delle indicazioni fornite dell'ANAC, tuttavia, si precisa che per le segnalazioni anonime è prevista la registrazione da parte del gestore, unitamente alla conservazione della relativa documentazione.

Le segnalazioni anonime riguardanti condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231, qualora puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate dall'Organismo di Vigilanza della Società.

10.8. L'Organismo di Vigilanza di Cogeis S.p.a.

Nel rispetto dei criteri di cui sopra, Cogeis istituisce, con apposita delibera dell'Amministratore Unico, un proprio Organismo di Vigilanza composto in forma monocratica.

11. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

11.1. Funzione del sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. e) nonché dell'art. 7 co. 4 lett. b) del Decreto, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo - la cui adozione costituisce (in presenza degli ulteriori presupposti previsti dai predetti articoli 6 e 7) *conditio sine qua non* per l'esenzione di responsabilità delle Società in caso di commissione di uno o più reati - presupposto - possono ritenersi efficacemente attuati solo in quanto prevedano un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle regole in esso enunciate.

L'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni deve prescindere dall'instaurazione (e tantomeno dall'esito) di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello ed il Codice Etico esprimono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali, in ossequio alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi enunciati nel Codice Etico ed a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni violazione accertata dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "infrazioni"), pertanto, rappresenta:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, un'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale sanzionabile, nei casi più gravi, anche con la risoluzione del contratto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Il procedimento disciplinare instaurato per l'eventuale irrogazione delle sanzioni è modulato in funzione dello *status* giuridico del Destinatario nei cui confronti si procede.

11.2. Principi generali

Le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai C.C.N.L. *pro tempore* vigenti e applicabili al settore nel quale la Società opera; l'*iter* procedurale per la contestazione dell'illecito e l'irrogazione della relativa sanzione sono in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori").

Per i Destinatari i cui rapporti con la Società siano regolati da contratti di natura diversa da quella di lavoro dipendente e per i soggetti esterni, le misure disciplinari e le relative procedure sanzionatorie devono rispettare la normativa e le condizioni contrattuali ad essi rispettivamente applicabili.

Le sanzioni irrogate devono, in ogni caso, rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione commessa.

In particolare, la determinazione in concreto della tipologia e dell'entità della sanzione da irrogare deve tenere conto:

- della rilevanza dell'infrazione e delle eventuali conseguenze da essa derivate;
- dell'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita l'infrazione;
- in assenza di intenzionalità, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate dall'autore della violazione, specie in riferimento all'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- della posizione dell'autore della violazione all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- delle eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che connotino il comportamento tenuto dall'autore della violazione (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un medesimo soggetto nei due anni precedenti l'infrazione oggetto di contestazione);
- dell'eventuale concorso di più soggetti, in accordo tra loro, nella commissione dell'infrazione.

Le sanzioni e l'*iter* di contestazione delle infrazioni si differenziano in relazione alla categoria alla quale appartenga l'autore della violazione, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni partiti dalla Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, sentito, eventualmente, il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

11.3. Sanzioni e misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)

La Società rende edotti i propri dipendenti del fatto che Modello e Codice Etico costituiscono espressione del potere del Datore di Lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2140 c.c.) e che, di conseguenza, il mancato rispetto dei medesimi costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (art. 2106 c.c.); tale circostanza può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente nonché dalla

contrattazione collettiva (in particolare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente paragrafo), oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati alla Società.

La Società pubblica il proprio Modello ed il proprio Codice Etico, per quanto di ragione, a titolo di integrazione del regolamento/codice disciplinare aziendale già esistente, tramite adeguati strumenti di diffusione (cfr. paragrafo n. 12).

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970, del CCNL "Industria Edile" e delle eventuali normative speciali applicabili, per la violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, sono i seguenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa (in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per un massimo di giorni 3);
- licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
- licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Per quanto attiene invece a Dipendenti eventualmente soggetti al CCNL "Commercio", i provvedimenti disciplinari per la violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, sono i seguenti:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per un massimo di giorni 10);
- licenziamento per giustificato motivo con preavviso;
- licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Esse sono:

- *Rimprovero verbale/biasimo inflitto verbalmente*

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, in caso di lieve infrazione o inosservanza delle

procedure stabilite dal Modello, ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni.

È bene sottolineare che quanto sopra vale soltanto qualora l'infrazione non sia suscettibile di rifrangere verso l'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello.

Costituisce una motivazione rilevante la violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste o esplicitamente richiamate dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del dipendente.

▪ *Rimprovero scritto/biasimo inflitto per scritto*

Viene adottata in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il biasimo verbale, nonché per le seguenti carenze:

- violazione colposa di norme procedurali previste o esplicitamente richiamate dal Modello o errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del dipendente: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commette infrazione disciplinare punibile con biasimo scritto il dipendente che, per negligenza, ometta di verificare il rispetto del Modello e delle relative procedure;
- ritardata comunicazione all'OdV di informazioni dovute ai sensi del Modello e relative a situazioni non particolarmente a rischio;
- mancata partecipazione, in assenza di adeguata giustificazione, alle attività di formazione erogate dall'Azienda in relazione al Modello, al Codice Etico e/o alle procedure.

Anche in questo caso, l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello.

▪ *Multa*

Viene adottata in ipotesi di violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001.

▪ *Sospensione dalla retribuzione e dal servizio*

Viene comminata in ipotesi di reiterate violazioni di cui ai precedenti punti o per le seguenti carenze:

- comportamento colposo e/o negligente il quale, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello;
- gravi violazioni procedurali del Modello, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

▪ *Licenziamento per giustificato motivo con preavviso*

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, ovvero di ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento. Costituiscono motivazioni rilevanti:

- gravi e reiterate violazioni delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2011;
- adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i reati previsti dal Decreto medesimo;
- omissione dolosa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello ai fini della gestione del rischio;
- reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- omessa comunicazione all'OdV di informazioni rilevanti, dovute ai sensi del Modello.

▪ *Licenziamento per giusta causa senza preavviso*

Costituisce presupposto per l'adozione della misura in commento ogni mancanza di gravità tale (per la dolosità del fatto, per la gravità della negligenza, per i riflessi penali o pecuniari, per la sua recidività) da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro stesso.

È consequenziale sottolineare che fonte di giusta causa di licenziamento dovranno intendersi tutte le infrazioni non colpose interessanti i rapporti con i terzi, sia in quanto direttamente suscettibili di far incorrere la Società nella responsabilità di cui al Decreto, sia in quanto chiaramente lesive del rapporto di fiducia tra Società e dipendente.

Appare evidente che il licenziamento disciplinare per giusta causa si dovrà ritenere non solo opportuno, ma anche necessario in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla legislazione sulla responsabilità penale delle imprese e, in ogni caso, quando si riscontrino violazioni ai “principi etici di comportamento” poste in essere con intento doloso.

La competenza all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetta alla Funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, peraltro, l’esercizio dell’azione disciplinare in esame potrà/dovrà essere promosso dall’OdV, sottoponendo alla Funzione aziendale preposta la *notitia* dell’infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

11.4. Sanzioni e misure nei confronti dei dirigenti

In caso di rilevante inosservanza, da parte dei dirigenti, delle norme previste dal Modello o di comportamenti, durante lo svolgimento di attività a rischio ai sensi del Decreto, non conformi a quanto prescritto nel Modello stesso, nonché di negligenza o imperizia nell’individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nella lettera di assunzione o nell’integrazione dell’originaria lettera-contratto.

A titolo di esempio, costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o di procedure emanate nell’ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- mancata e non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l’Organismo di Vigilanza;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o di procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi, dovranno considerarsi le particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in violazione del Modello e/o del Codice Etico.

In particolare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dirigenti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970, del CCNL di riferimento e delle eventuali normative speciali applicabili, per la violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, sono i seguenti:

- biasimo scritto;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Esse sono:

- *biasimo scritto*

Il provvedimento del biasimo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario, potrà essere comminato nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello.

- *Licenziamento con preavviso*

Il provvedimento del licenziamento con preavviso potrà essere comminato in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale/i da configurare un notevole inadempimento.

▪ *Licenziamento senza preavviso*

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia e tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Ove il dirigente interessato sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'applicazione della misura più grave di un biasimo scritto comporterà anche la revoca automatica della procura medesima.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetta alla Funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio dell'azione disciplinare in esame potrà/dovrà essere promosso dall'OdV, sottoponendo alla Funzione aziendale preposta la *notitia* dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

11.5. Sanzioni e misure nei confronti degli amministratori

A fronte dell'accertamento di una violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente la Funzione aziendale a ciò preposta affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa.

Qualora le violazioni accertate delle disposizioni del Modello, ad opera di uno o più Amministratori, risultino dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali, a mero titolo di esempio, la sospensione dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca della stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci.

11.6. Sanzioni e misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci affinché possano assumere gli opportuni provvedimenti.

11.7. Sanzioni e misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati alla Società da un rapporto contrattuale (diverso dal lavoro subordinato), in contrasto con le linee di condotta individuate dal Modello e/o dal Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi negoziali, l'applicazione di penali convenzionali o, in ragione della gravità della violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del collaboratore, consulente o terzo, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Competerà all'Organismo di Vigilanza il monitoraggio della costante idoneità delle clausole contrattuali predisposte allo scopo di cui al presente paragrafo, nonché la valutazione dell'idoneità delle iniziative assunte dalla funzione aziendale di riferimento nei confronti dei predetti soggetti.

Fermo restando quanto convenzionalmente stabilito nei singoli contratti stipulati coi i collaboratori, sono previste le seguenti sanzioni:

- diffida ad un puntuale rispetto delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello, qualora la violazione di una o più regole di comportamento in questi contenute configuri esclusivamente un'irregolarità avente carattere lieve;
- risoluzione del contratto, qualora la violazione di una o più disposizioni previste dal Codice Etico e/o dal Modello determini un danno patrimoniale per Cogeis o esponga,

in concreto, la Società stessa ad un concreto pericolo per la integrità del patrimonio e dei beni aziendali.

12. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

12.1. Principi generali

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Cogeis garantire una corretta conoscenza del medesimo sia alle Risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata dall'OdV, in collaborazione con il Reparto Risorse Umane e con i Responsabili delle altre Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto del Reparto Risorse Umane.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materie, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

12.2. Diffusione presso gli organi societari

L'Amministratore Unico della Società assume diretta cognizione del Modello con la relativa delibera di approvazione.

Copia integrale del Modello è consegnata senza ritardo ad ogni organo sociale statutariamente previsto, nonché al/i soggetto/i eventualmente incaricato/i di effettuare la revisione contabile/legale; ciascuno dei predetti Destinatari - fatta esclusione l'Amministratore Unico presente alla seduta di adozione o revisione/aggiornamento del Modello - è tenuto a restituire all'OdV, che ne cura l'archiviazione, una copia di Modello e Codice Etico controfirmate per presa visione ed impegno ad osservarne le prescrizioni.

L'organo amministrativo, ogni altro organo sociale statutariamente previsto e il soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile/legale possono sempre chiedere delucidazioni e/o chiarimenti all'OdV in ordine al contenuto del Modello.

12.3. Diffusione presso il personale dipendente

Una copia integrale del Modello è consegnata a tutti i soggetti apicali ed al soggetto individuato nella Società quale "datore di lavoro delegato"; ciascuno dei predetti Destinatari - se diversi da quelli indicati al paragrafo precedente - è tenuto a restituire all'OdV, che ne cura l'archiviazione, una copia di Modello e Codice Etico controfirmate per presa visione ed impegno ad osservarne le prescrizioni.

I contenuti del Modello sono posti a conoscenza dei dipendenti della Società – nonché di eventuali lavoratori parasubordinati e somministrati – mediante pubblicazione su Intranet aziendale ovvero con altri mezzi equipollenti.

12.4. Diffusione presso i soggetti esterni

La comunicazione verso l'esterno in ordine all'adozione del Modello ed ai suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione Risorse Umane che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. sito Internet istituzionale, apposite *brochure*, ecc.), la loro

diffusione e conoscenza ai Destinatari di cui al paragrafo n. 9, esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.

Per quanto riguarda, in particolare, i suindicati Destinatari, il Codice Etico e le parti del Modello rilevanti (in relazione al rapporto che lega il singolo soggetto alla Società) sono resi noti agli interessati con i mezzi in concreto ritenuti più idonei a garantirne l'effettiva conoscenza ed il rispetto dei contenuti.

I contratti conclusi dalla Società con soggetti esterni prevedono l'impegno espresso della controparte a prendere visione del Codice Etico e delle parti del Modello ritenute rilevanti in relazione all'attività svolta, nonché ad uniformare il proprio comportamento alle relative prescrizioni; in caso di rapporti in corso alla data di adozione del Modello, i citati Destinatari sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione scritta in tal senso.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

ALLEGATO N. 1

**Elenco reati-presupposto
della responsabilità amministrativa dell'Ente**

Approvato in data 14/10/2024

**ELENCO REATI PRESUPPOSTO
DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)¹:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)²;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)³;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)⁴;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)⁵;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 Legge n. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.)
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)⁶
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)⁷;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)⁸;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

¹ Come modificati, da ultimo, dal D.Lgs. n. 75/2020.

² Come modificato dall' art. 2, comma 1, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022.

³ Come modificato dall' art. 2, comma 1, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022.

⁴ Come inserito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del D.L. n. 105/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023.

⁵ Come inserito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del D.L. n. 105/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023.

⁶ Come inserito dall'art. 9 del D.L. 4/07/2024, n. 92

⁷ Come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁸ Come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69.

- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)⁹;
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.)¹⁰;
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)¹¹.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)¹²:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)¹³;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quater*.1)¹⁴;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)¹⁵;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)¹⁶;

⁹ Come modificato dall' art. 2, comma 1, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022.

¹⁰ Come modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

¹¹ Come inserito e modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

¹² Introdotti con la Legge 18 marzo 2008, n. 48. La Legge 24 giugno 2024, n. 90 (cd. Legge sulla Cybersicurezza), ha operato le seguenti modifiche: ha aumentato le sanzioni previste all'interno dell'art. 24 bis co. 1 del Decreto; ha aggiunto all'art. 24 bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta dalla medesima legge – legata all'estorsione informatica di cui all'art. 629 co. 3 c.p.; ha previsto, nei casi di condanna, anche l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del Decreto, per una durata non inferiore a due anni.

¹³ Come modificato dall' art. 19, comma 1, L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

¹⁴ Inserito dall' art. 16, comma 1, lett. q) L. 28 giugno 2024, n. 90.

¹⁵ Come modificato dall' art. 19, comma 2, L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

¹⁶ Come modificato dall' art. 19, comma 5, L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)¹⁷;
- estorsione (art. 629 co. 3 e co. 4 c.p.)¹⁸
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)¹⁹:

- associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)²⁰;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5 c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)²¹:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

¹⁷ Come modificato dall' art. 19, comma 6, L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

¹⁸ Introdotto nell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 20 co. 1-bis della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

¹⁹ Introdotti con la Legge 15 luglio 2009, n. 94.

²⁰ Come modificato dalla Legge 21 maggio 2019, n. 43.

²¹ Introdotti nel Decreto con la Legge 23 novembre 2001, n. 409.

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)²²:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. Reati societari (art. 25 ter)²³:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)²⁴;
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)²⁵;
- false comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.)²⁶;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)²⁷;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

²² Introdotti nel Decreto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99.

²³ Introdotti nel Decreto con il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

²⁴ Come modificato con la Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²⁵ Come inserito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69.

²⁶ Come modificato con la Legge 26 maggio 2015, n. 69.

²⁷ Come modificato dal D.Lgs. n. 27 gennaio 2010, n. 39.

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)²⁸;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis co. 1 c.c.)²⁹;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)³⁰:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

²⁸ Ai sensi dell'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale, oltre ad aver modificato il testo di tale disposizione codicistica, ha inserito nel novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto, la fattispecie di cui al comma 3 di tale articolo, oggi previsto dalla lettera s bis) dell'art. 25 ter; l'art. 2635 c.c. risulta da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

²⁹ Come inserito dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

³⁰ Introdotti con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7.

- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 - convertito con modifica in L. 15/1980);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.Lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1)³¹:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*)³²:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)³³;
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);

³¹ Introdotti con la Legge 9 gennaio 2006, n. 7

³² Introdotti con la Legge 11 agosto 2003, n. 223

³³ Come modificato dall' art. 20, comma 1, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)³⁴.

10. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)³⁵:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998)³⁶;
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998)³⁷.

11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)³⁸:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)³⁹:

- ricettazione (art. 648 c.p.)⁴⁰;
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)⁴¹;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)⁴²;
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)⁴³.

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1*)⁴⁴:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);

³⁴ Come modificato dall' art. 20, comma 1, lett. f), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

³⁵ Introdotti nel Decreto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62.

³⁶ Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

³⁷ Come modificato dall'art. 26, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

³⁸ Introdotti nel Decreto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62.

³⁹ Introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

⁴⁰ Come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁴¹ Come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁴² Come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁴³ Come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁴⁴ Introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)⁴⁵;
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Titoli VII e XIII c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)⁴⁶:

- immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a *bis*, Legge n. 633/41);
- reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge n. 633/41);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, primo comma, Legge n. 633/41);
- riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della Legge n. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della Legge n. 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, secondo comma, Legge n. 633/41);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,

⁴⁵ Introdotta nel Decreto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.

⁴⁶ Introdotti nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge n. 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* della legge n. 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; esecuzione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero

- riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171 *ter*, comma 1 Legge n. 633/41⁴⁷);
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2 Legge n. 633/41);
 - mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* della legge n. 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171 *septies* Legge n. 633/41);
 - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* Legge n. 633/41).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)⁴⁸:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16. Reati ambientali (art. 25 *undecies*)⁴⁹:

- inquinamento ambientale (452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (452 *quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (452 *octies* c.p.);

⁴⁷ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 3, co. 1 della L. 14 luglio 2023, n. 93.

⁴⁸ Nuova numerazione inserita dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 7 luglio 2001, n. 121.

⁴⁹ Introdotti nel Decreto con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006);
- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006) – articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.;
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. n. 152/2006);
- superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis Legge n. 150/1992);

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- inquinamento di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 - 9 D.Lgs. n. 202/2007).

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)⁵⁰:

- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora: (i) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iv) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive (art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.Lgs. n. 286/1998).
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell'ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull'immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 286/1998).
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12 *bis* del D.Lgs. n. 286/1998).

18. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)⁵¹:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)⁵²:

- frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/89);

⁵⁰ Introdotta nel Decreto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

⁵¹ Introdotta con Legge n. 654/1975.

⁵² Introdotta nel Decreto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39.

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge n. 401/89).

20. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)⁵³:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 2 *bis* D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 2 *bis* D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000)⁵⁴;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

21. Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Tutti i reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973.

22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)⁵⁵:

- furto dei beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);

⁵³ Introdotti dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, quindi ampliati con il D.Lgs. n. 75/2020, attuativo della Direttiva (UE) n- 2017/1371 (cd. "Direttiva PIF"). Si precisa che il D.Lgs. n. 87/2024 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 74/2000 ed, in particolare, l'aggiunta nell'art. 1 del Decreto di due nuove definizioni dedicate, rispettivamente, ai "crediti inesistenti" ed ai "crediti non spettanti".

⁵⁴ Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nell'art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2000 una causa di non punibilità qualora, limitatamente all'ipotesi di compensazione di crediti "non spettanti", "anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito"

⁵⁵ Introdotta con Legge n. 22/2022.

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)⁵⁶:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

24. Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

⁵⁶ Introdotto con Legge n. 22/2022.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14/10/2024

PARTE SPECIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- A Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
- B Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
- C Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali**
- D Delitti contro l'industria e il commercio**
- E Reati societari**
- F Delitti contro la personalità individuale**
- G Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
- H Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
- I Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**
- J Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
- K Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- L Reati ambientali**
- M Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
- N Reati tributari**
- O Delitti contro il patrimonio culturale**